



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Roma,

Ai Servizi Fitosanitari Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Nota tecnica recante le modalità operative transitorie per l'applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.

Si fa seguito alle note tecniche del 14/10/2019, n. 34148 e del 12/11/2019, n. 36342, di pari oggetto, che sono sostituite integralmente dalla presente.

A seguito dell'emanazione del Regolamento 2016/2031/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che modifica il regime fitosanitario europeo ed introduce nuovi adempimenti a carico dei paesi membri, è in corso la predisposizione della normativa nazionale di riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale per definire le strutture, le competenze e le risorse finanziarie per l'applicazione del Regolamento suddetto a decorrere dal 14 dicembre 2019.

A partire dalla stessa data, si applica il Regolamento (UE) 2017/625/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031.

Per dare piena attuazione alle novità normative introdotte dai regolamenti sopraindicati, è necessario un riordino del Servizio Fitosanitario Nazionale, identificando le autorità competenti e le loro varie articolazioni, le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte, nonché prevedendo l'incremento del personale del Servizio fitosanitario attualmente fortemente sottodimensionato.

Il nuovo testo normativo, la cui logica di base prevede un maggiore potere decisionale del Comitato Fitosanitario Nazionale (CFN) e un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di difesa delle piante, è attualmente in fase di ultimazione.

Nelle more dell'adozione del nuovo testo normativo, appare pertanto necessario fornire indicazioni operative per la prima applicazione dei Regolamenti in questione al fine di assicurare una continuità operativa agli operatori professionali interessati dalle modifiche anzidette.

In particolare, sono state condivise nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale le seguenti modalità applicative relative alla trasformazione dell'attuale Registro di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 214/05 nel nuovo Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), di cui agli articoli 65 e 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'uso del passaporto delle piante, di cui all'articolo 89 e seguenti del Regolamento medesimo, al fine di consentire agli Operatori professionali (OP) la piena operatività a partire dal 14 dicembre 2019.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

1. Passaggio dal RUP al RUOP

In attesa della predisposizione del sistema informatico necessario alla gestione del RUOP nazionale, i Servizi fitosanitari regionali alimentano il RUOP a livello regionale con il travaso degli Operatori professionali attualmente iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) e con gli eventuali altri soggetti richiedenti la registrazione *ex novo*.

Ai sensi del punto 4 dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, i soggetti già iscritti al RUP alla data del 13 dicembre 2019, potranno essere inseriti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), senza la presentazione di una domanda di registrazione se tutti gli elementi essenziali per la registrazione previsti dal medesimo articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario regionale.

Se del caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi **entro il 14 marzo 2020**; tale aggiornamento include la presentazione dell'elenco, con la collocazione, dei centri aziendali/siti di produzione/appezzamenti dove si svolgono le attività, nonché le attività che l'operatore intende svolgere, nel caso che i dati presenti nel RUOP non siano completi.

I produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri trasformazione e i commercianti all'ingrosso di tuberi di patata da consumo e di frutti di *Citrus* e relativi ibridi, privi di foglie e peduncoli, non transitano nel RUOP ma i dati, preesistenti, devono essere conservati presso i Servizi fitosanitari regionali competenti in quanto la direttiva 93/50/CEE è ad oggi in vigore. Di conseguenza per tali soggetti resta in vigore anche l'applicazione dell'art.19 del d.lgs. 214/2005 e relativa tariffa.

Considerato che l'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 prevede che un OP debba essere registrato una sola volta, ai fini della registrazione, deve essere presa in considerazione la sede legale di ciascun operatore professionale.

Si verificano, pertanto, i seguenti casi:

- Gli OP che hanno sede legale e centri aziendali unicamente in una Regione sono registrati nel RUOP dal Servizio fitosanitario regionale competente.
- Gli OP che hanno centri aziendali in diverse regioni sono registrati nel RUOP dal Servizio fitosanitario regionale dove ricade la loro sede legale (differentemente da quanto avveniva per l'iscrizione al RUP), secondo quanto segue.
 - Quando l'OP ha sede legale nella Regione ove si trova almeno uno dei suoi centri aziendali, esso viene registrato nel RUOP dal Servizio fitosanitario regionale competente, che comunica il nuovo numero di registrazione all'operatore medesimo e ai Servizi fitosanitari competenti per gli altri centri aziendali.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

- Quando l'OP ha sede legale in una Regione diversa da quelle in cui ha i Centri aziendali, il Servizio fitosanitario regionale competente assegna un numero di registrazione al RUOP *ex novo* e lo comunica all'Operatore medesimo e a tutti i Servizi fitosanitari competenti per i centri aziendali dello stesso Operatore.
- Agli OP che saranno registrati *ex novo* nel RUOP, a partire dal 14 dicembre 2019, il Servizio fitosanitario regionale competente per la sede legale provvede ad assegnare un nuovo numero di registrazione ufficiale univoco a livello nazionale.

Le procedure per le diverse fattispecie sono di seguito illustrate.

1.1 Operatori professionali e fornitori già iscritti al RUP con sede legale e centro aziendale nella stessa Regione

Il Servizio fitosanitario regionale comunica all'OP con sede legale sul proprio territorio il nuovo numero di registrazione al RUOP, costituito dalle cifre numeriche del numero di registrazione al RUP con anteposto il suffisso "IT"; nella comunicazione sono richiamati gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

Anche gli iscritti al RUP registrati od accreditati ai sensi della normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione mantengono il precedente numero di registrazione al RUP con il suffisso IT. Non viene più indicato il codice della Provincia.

Si riportano di seguito alcuni esempi di assegnazione del nuovo numero di registrazione:

- Operatore Professionale con sede legale in Emilia Romagna e Centro Aziendale in Provincia di Bologna. Il numero di registrazione al RUP viene mantenuto inserendo il codice IT. Il Centro Aziendale acquisisce il numero dell'Operatore.
- Il Fornitore accreditato con sede legale in Emilia Romagna, provincia di Bologna.

	Attuale codifica	Nuova codifica RUOP
Operatore iscritto al RUP	08/0001	IT-08-0001
Fornitore iscritto al RUP accreditato per materiale di moltiplicazione	BO/08/0002	IT-08-0002

Si evidenzia che il **nuovo numero di registrazione RUOP**, come previsto dal regolamento 2016/2031, è **privo di spazi e deve essere usato il trattino tra le codifiche**.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Pertanto è costituito da IT, trattino, codice Regione, trattino, progressivo di registrazione.
(Esempio: IT-08-0001).

1.2 Operatori professionali che hanno centri aziendali in diverse regioni

1.2.1 Operatore professionale con sede legale nella Regione ove si trova almeno uno dei suoi centri aziendali.

Il Servizio fitosanitario regionale comunica all'OP con sede legale sul proprio territorio il nuovo numero di registrazione al RUOP, costituito dalle cifre numeriche del numero di registrazione al RUP con anteposto il suffisso "IT". Il numero di registrazione è comunicato anche a tutti i Servizi fitosanitari regionali dove insistono gli altri centri aziendali.

Il nuovo numero di registrazione è privo di spazi e deve essere usato il trattino tra le codifiche che lo compongono. Pertanto è costituito da IT, trattino, codice Regione, trattino, progressivo di registrazione

Si riportano di seguito alcuni esempi di assegnazione del nuovo numero di registrazione.

OP con sede legale in Emilia Romagna e Centri Aziendali anche in Veneto. Il numero di registrazione al RUP, viene mantenuto inserendo il codice ISO "IT". Il Centro Aziendale in Veneto acquisisce lo stesso nuovo numero di registrazione.

Vecchia codifica	Nuova codifica RUOP
Operatore iscritto al RUP08 /0005	IT-08-0005
Centro Aziendale VR/05/0001	IT-08-0005

1.2.2 Operatore professionale con sede legale in una Regione diversa da quelle in cui ha i Centri aziendali

I Servizi fitosanitari regionali individuano gli OP iscritti al RUP con sede legale in altre Regioni e comunicano i dati di tali OP ai Servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio in cui si trova la sede legale di ciascun OP.

A tale comunicazione saranno anche allegati, se disponibili, i dati previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 2016/2031.

Il Servizio fitosanitario regionale in cui ha sede legale l'OP lo registra nel RUOP e gli assegna il nuovo numero di registrazione che sarà valido per tutto il territorio nazionale, comunicando il nuovo numero all'interessato e ai Servizi fitosanitari competenti per i centri aziendali.

Nella comunicazione sono richiamati gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

3. Registrazione *ex novo* degli Operatori professionali.

Gli Operatori professionali, definiti ai sensi del punto 9), articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031, si devono registrare *ex novo* al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), purché rientrino in una delle categorie definite dall'articolo 65 paragrafo 1 dello stesso regolamento. Tali operatori devono presentare una domanda di registrazione al RUOP al Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio dove hanno la sede legale.

Tale domanda deve contenere gli elementi previsti al paragrafo 2 dell'articolo 66 e deve essere presentata al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale utilizzando i modelli pubblicati nel portale Mipaaf e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali oppure le procedure on-line previste da alcuni Servizi fitosanitari regionali.

Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale registra senza indugio l'OP e assegna un nuovo codice di registrazione con la seguente struttura:

IT-codice Istat Regione-numero progressivo

Qualora l'OP conduca centri aziendali in Regioni diverse da quella ove ha la sede legale dovrà indicarne nella domanda di registrazione gli indirizzi e l'ubicazione e trasmettere ai Servizi regionali competenti copia della domanda medesima.

Il Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale dell'OP comunicherà senza indugio l'avvenuta registrazione all'operatore medesimo e a tutti i Servizi fitosanitari interessati.

4. Autorizzazione all'emissione del passaporto (ordinario e per zone protette ZP)

Gli Operatori professionali iscritti al RUP e già autorizzati all'emissione del passaporto delle piante ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 214/05 **mantengono la validità di tale autorizzazione per tutte le piante e i prodotti vegetali che sono sotto la loro responsabilità**, in quanto soddisfano i requisiti dell'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 2016/2031:

- essendo in possesso dell'autorizzazione *ex art.* 19 del D.lgs. n. 214/05 possiedono le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all'articolo 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

- essendo soggetti agli adempimenti previsti dall'art. 21.1.b del D.lgs. n. 214/05 dispongono già di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031.

Al riguardo, si evidenzia che le previsioni del regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante, si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2020, data dalla quale dovrà essere disponibile il documento tecnico di orientamento, adottato dal Servizio fitosanitario nazionale e verificato il soddisfacimento dei criteri previsti a carico degli operatori professionali

L'autorizzazione al rilascio dei passaporti delle piante è legata al centro aziendale in cui l'OP rilascia i passaporti delle piante, dove sono svolti i controlli ufficiali da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio. Uguali criteri sono applicati anche ai fini dell'emissione del passaporto delle piante per zona protette.

Pertanto, il Servizio fitosanitario regionale competente per il territorio in cui ricade il centro aziendale conferma il mantenimento dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante già rilasciata ai sensi del d.lgs. 214/2005, senza altri obblighi, all'operatore professionale il quale è chiamato ad **integrare il codice di tracciabilità, previsto nell'allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031, con le indicazioni del centro aziendale a cui si riferisce:**

Esempio:

Sigla provincia ove è ubicato il Centro aziendale, nr. Progressivo centro aziendale, seguito dal codice di tracciabilità aziendale definito dall'OP (es. BO 0001 xxxxxxxxxxx).

Gli operatori professionali autorizzati predispongono quindi la stampa dei passaporti delle piante da utilizzare conformemente a quanto definito dal Regolamento (UE) 2017/2313 e integrano il codice di tracciabilità con la codifica del centro aziendale.

Nel corso della campagna di produzione il Servizio fitosanitario regionale competente per il centro aziendale eseguirà i controlli ufficiali previsti dall'articolo 92 del regolamento 2016/2031 e dal regolamento di esecuzione 2019/66, al fine di verificare il rispetto della normativa in vigore ed eventualmente adottare le misure correttive, compreso, se del caso, la sospensione o il ritiro dell'autorizzazione al rilascio dei passaporti delle piante.

5. Operatore professionale in possesso di sola autorizzazione ex art. 19 D.lgs. n. 214/2005

Nelle more della definizione della nuova normativa nazionale, si applicano tutte le disposizioni nazionali vigenti non in contrasto con il regime fitosanitario europeo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Pertanto, l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 214/2005 mantiene la sua validità normativa per tutti quei soggetti professionali **che non rientrano nelle categorie di iscrizione al RUOP di cui all'art.65 del Regolamento (UE) 2016/2031** e potrà essere rilasciata *ex novo* anche successivamente al 14 dicembre 2019. In questi casi la tariffa *una tantum* di 100 euro, relativa al rilascio delle nuove autorizzazioni, resta in vigore e deve essere corrisposta.

6. Operatori professionali che svolgono attività di produzione, riparazione e commercio di imballaggi in legno e applicano il marchio ISPM15 IPPC/FAO

Per quanto concerne la gestione degli Operatori professionali che svolgono attività di produzione, riparazione e commercio di imballaggi in legno e applicano il marchio Ispm15 IPPC/FAO si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 65, punto 1.d del regolamento (UE) 2016/2031, tali Operatori professionali devono iscriversi al RUOP ed essere identificati da un codice univoco secondo le indicazioni illustrate nei paragrafi precedenti.

CONLEGNO trasmetterà ai Servizi fitosanitari competenti per sede legale la lista di tutti gli operatori professionali già autorizzati all'opposizione del marchio Fitok. Il SFR competente attribuisce il numero di registrazione conformemente a quanto anzidetto.

Tali operatori professionali, se del caso, potranno aggiornare i dati della propria registrazione entro il 14 marzo 2020.

Per gli OP autorizzati, che non risultano già iscritti al RUP, CONLEGNO presenta al SFR competente la domanda di nuova registrazione ai sensi dell'art. 65 del Reg. 2016/2031, indicando il numero di autorizzazione assegnato da CONLEGNO. Il SFR competente attribuisce il numero di registrazione e ne dà comunicazione all'operatore professionale e a CONLEGNO.

Per tutti gli operatori professionali che, a partire dal 14 dicembre 2019, dovranno iscriversi *ex novo* al RUOP, CONLEGNO presenta al SFR competente la domanda di registrazione, ai sensi dell'art. 65 del Reg. 2016/2031, secondo i modelli pubblicati nel portale Mipaaf e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali oppure nelle Regioni in cui è attiva una procedura on-line per la domanda, le ditte, a seguito della visita di CONLEGNO, provvedono direttamente sulla procedura on-line, indicando il numero di autorizzazione assegnato da CONLEGNO. L'SFR attribuisce il numero di registrazione RUOP dandone comunicazione all'OP e a CONLEGNO.

Ogni SFR mantiene nel RUOP, quale campo conoscitivo, l'abbinamento tra il numero di registrazione RUOP e il numero di autorizzazione Fitok attribuito da CONLEGNO.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

7. Emissione del passaporto delle piante

Tutte le piante e i prodotti specificati dal nuovo regime fitosanitario europeo possono essere commercializzati e movimentati all'interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).

I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell'Allegato al regolamento (UE) 2017/2313, in particolare:

- Per le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al suddetto regolamento.
- Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli di cui alle parti C e D dell'allegato al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
- Per i materiali di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313.

Ulteriori indicazioni operative, inerenti la predisposizione del passaporto delle piante congiunto con l'etichetta di certificazione per materiali di moltiplicazione della vite e dei fruttiferi, sono state fornite a codesti Servizi, rispettivamente, con nota del 26/11/2019, n. 37583 e nota del 06/12/2019, n. 0039232.

I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del reg. (UE) 2017/2313.

Le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020.

I passaporti delle piante per questi materiali attestano unicamente la conformità ai requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e alle misure di emergenza.

Pertanto, nel periodo transitorio, non si applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP) così come previsti dalle nuove norme fitosanitarie.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate al punto elenco sopra riportato.

8. Tariffa fitosanitaria

Per quanto concerne la tariffa fitosanitaria si sottolinea che, a partire dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/2031 **ed in relazione a tutti gli operatori professionali che transitano nel RUOP o vi sono registrati ex novo**, si disapplicano le tariffe *una tantum* normate dall'articolo 55 del decreto legislativo 214/05, Allegato XX, **Parte B**:

- Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19
- Produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi
- Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26

Altresì, mantengono validità tutte le restanti tariffe fitosanitarie relative ai controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione come di seguito richiamato.

Tariffe per i controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione a carico di operatori professionali iscritti al RUOP

Voce	Periodicità	Tariffa	Applicazione
Rilascio dell'autorizzazione all'attività di cui all'art. 19	<i>Una tantum</i>	100,00	Tariffa da disapplicare
Produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi	<i>Una tantum</i>	20,00	Tariffa da disapplicare
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art 26	<i>Una tantum</i>	100,00	Tariffa da disapplicare
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P.	Annua	25,00	Tariffa da applicare
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U.P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone non protette	Annua	50,00	Tariffa da applicare
Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al R.U. P. titolari di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante per zone protette	Annua	100,00	Tariffa da applicare



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Mantengono, inoltre, validità tutte le tariffe fitosanitarie dovute per l'effettuazione dei controlli fitosanitari all'importazione e all'esportazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 214/05-Allegato XX-Parte A.

Si evidenzia che l'autorizzazione all'uso del passaporto è relativa al centro aziendale/siti di produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Pertanto, la tariffa annuale destinata a coprire i costi di effettuazione dei controlli ufficiali relativi all'uso passaporto delle piante (PP e ZP), **deve essere versata dall'OP in relazione ad ogni centro aziendale autorizzato nel quale sono svolti i relativi controlli ufficiali.**

Se i Centri aziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti, l'OP dovrà versare la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario regionale competente.

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e nelle more della definizione della nuova normativa fitosanitaria nazionale, **le tariffe annue per l'anno 2020 sono versate entro il 14 marzo 2020**, data limite per l'aggiornamento dei dati di registrazione al RUOP propedeutici ai controlli fitosanitari, a carico dell'OP.

9. Clausole finali

Tutti gli operatori professionali transitati dal RUP al RUOP, se del caso, aggiornano i dati della propria registrazione entro il 14 marzo 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO CENTRALE

Bruno Caio Faraglia